



Antonella Barattieri
Notaio

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventisei, il giorno ventidue del mese di maggio
22/5/2026

alle ore quattordici e trenta minuti.

In Torino, nel mio studio in Via Luigi Colli n. 20.

Avanti a me dottoressa Antonella Barattieri, Notaio in Torino, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è comparsa la signora:

MERONI Cristiana, nata a Milano il 16 novembre 1968, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata:

"IL PORTO - ONLUS ISTITUTO PER LA RICERCA ED IL TRATTAMENTO DEL DISAGIO ESISTENZIALE GIOVANILE", siglabile anche negli atti e nella corrispondenza "IL PORTO - ONLUS", con sede in Moncalieri (TO), via Petrarca n. 18, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro Imprese di TORINO 98014020170, dotata di personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000 con provvedimento n. 77 - 1790 del 18 dicembre 2000 di riconoscimento quale persona giuridica privata, già iscritta come Organizzazione Non Lucrativa di Utilità sociale (Onlus) all'Anagrafe ONLUS dell'Agenzia delle Entrate a seguito di Comunicazione del 5 giugno 2000, protocollo n. 00/59179.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certa, nella predetta qualità, mi richiede di assistere, redigendo il relativo verbale, all'assemblea straordinaria della predetta associazione, convocata in questi luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione, ai sensi di legge e del vigente Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

"ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche statutarie ai fini dell'iscrizione al RUNTS;
- 2) Varie ed eventuali."

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi di legge e di statuto, la comparente signora MERONI Cristiana nella predetta qualità, la quale

constata

- che sono presenti, in proprio e per regolari deleghe che vengono acquisite agli atti sociali, previa verifica della loro regolarità fatta dal Presidente, numero 9 (nove) associati sugli attuali complessivi numero 11 (undici) associati, legittimati ad intervenire in assemblea, quali evidenziati nel foglio presenze (recante l'identificazione dei soci presenti e l'eventuale delegato) che, previa vidimazione e sottoscrizione della comparente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** per farne parte integrante e sostanziale,

previa lettura da me Notaio datane alla comparente, precisando che le deleghe sono state verificate dal Presidente e conservate agli atti dell'Associazione;

- che i soci presenti e rappresentati risultano regolarmente iscritti al libro soci nei termini di legge e di statuto;
- che del Consiglio Direttivo dell'Associazione, oltre al Presidente signora MERONI Cristiana, qui comparsa, sono presenti i Consiglieri signori BOSIO Walter e MUSSO Guido e AB-BONDANZA Marta (quest'ultimi due collegati da remoto su piattaforma Teams), mentre hanno giustificato la propria assenza il Vice Presidente signor PAUDICE Alberto ed i restanti Consiglieri signori SABENA Livio, OLIVERO Maurizio, GIANNI Roberto e SEIMANDI Valeriano che con comunicazioni scritte acquisite agli atti sociali hanno dichiarato di essere informati sulla presente riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che è presente il signor BOSIO Walter, Segretario Generale;
- che è altresì presente il Revisore dottor CONTI Fulvio;
- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di legge e del vigente Statuto;

dichiara

che, pertanto, la presente Assemblea è regolarmente costituita - in seconda convocazione - ai sensi di Legge e di Statuto ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno sopra riportato, in merito ai quali i presenti si dichiarano sufficientemente informati, dichiarando di non opporsi alla loro discussione.

Il Presidente apre quindi la fase assembleare, il cui svolgimento viene dal medesimo personalmente regolato come segue. Quindi il Presidente, passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, espone agli intervenuti che:

- con verbale a mio rogito in data 20 febbraio 2026, rep.n. 12.019/8.256, registrato a Torino DP I il 24 febbraio 2026 al n. 9502/S1T, l'Associazione, già ONLUS, in conformità all'art.34 del D.M. 106/2020 ed alla Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore), provvedeva a deliberare, tra l'altro, quanto segue:

"1) Di prendere atto che, al fine di non perdere le agevolazioni fiscali sinora godute come ONLUS, si rende necessario procedere entro il 31 (trentuno) marzo 2026 (duemilaventisei) alla modifica del vigente statuto allo scopo di adeguarlo alla vigente normativa del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 117/2017, eliminando tutti i riferimenti alle Onlus per divenire ETS al fine di ottenere l'iscrizione al Runts;

2) Di modificare conseguentemente la denominazione in "IL PORTO ETS - Istituto per la Ricerca ed il Trattamento del Disagio Esistenziale Giovanile" siglabile "IL PORTO ETS"; di modificare altresì l'oggetto sociale, in conformità all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

3) Di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo testo di statuto, come sopra allegato al presente verbale sotto la lettera "B", conforme alla vigente normativa del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 117/2017;

4) di richiedere - per il tramite di me notaio - l'iscrizione al RUNTS nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore";

5) di dare mandato al Presidente dell'Associazione di apportare al presente verbale e all'allegato Statuto nonché alle deliberazioni assunte tutte quelle modifiche, aggiunte, soppressioni o varianti che fossero eventualmente richieste per eseguire tutti gli adempimenti necessari al fine di ottenere il riconoscimento dell'Associazione e l'iscrizione al RUNTS nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore", ivi compresa la delega per il deposito telematico dell'istanza, e per eseguire ogni ulteriore adempimento a tal uopo prescritto dalla Legge, attribuendole espressamente tutti i poteri per la richiesta della iscrizione al RUNTS.";

- che in data 4 marzo 2026 è stata richiesta da me Notaio l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e precisamente, in data 4 marzo 2026, la predetta istanza veniva protocollata con il numero 5537/A2202B (codice pratica n. 2464191) presso la Regione Piemonte - Direzione Welfare - Settore Rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale;

- che il procedimento di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) veniva sospeso dalla Regione Piemonte, con comunicazione trasmessa a mezzo PEC all'Associazione ed a me Notaio in data 6 maggio 2026;

- che, pertanto, si rende necessario provvedere ad un'ulteriore delibera da parte dell'assemblea straordinaria per emendare lo statuto approvato all'assemblea del 20 febbraio 2026 nelle parti che ostano all'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente propone, quindi, di modificare l'articolo 1.3 dello Statuto al fine di indicare soltanto il Comune in cui l'Associazione ha sede, senza specificare l'indirizzo completo, al fine di evitare che un'eventuale variazione dell'indirizzo nell'ambito del medesimo Comune comporti la necessità di modificare nuovamente lo Statuto; propone, quindi, di approvare il seguente nuovo testo dell'art.1 comma 3:

"3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Moncalieri (TO). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo."

Il Presidente propone, inoltre, di modificare l'articolo 8 dello Statuto al fine di rispettare il principio di democraticità richiesto dal Codice del Terzo Settore e propone di approvare il seguente nuovo testo dell'articolo:

"Art. 8 - Ammissione

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e/o gli enti del Terzo Settore senza scopo di lucro, che ne condividano le finalità e si impegnino a realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'aspirante socio. Nella domanda, l'interessato deve dichiarare di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività svolta.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, culturale, politica o religiosa tra i soci, nè al momento di valutare la domanda di ammissione, nè successivamente.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, comunicare la deliberazione di diniego all'interessato, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibererà sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione.

L'eventuale distinzione tra soci ordinari, benemeriti o onorari ha esclusivamente valore onorifico o per la determinazione della quota associativa; tutti i soci godono dei medesimi diritti, in particolare per quanto concerne il diritto di voto in Assemblea e l'elettorato attivo e passivo.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

Le iscrizioni dei Soci decorrono dal 1° (primo) gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.".

Il Presidente, pertanto, dà lettura integrale del nuovo testo dello Statuto sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ed illustra ai presenti il nuovo testo dello stesso, provvedendo ad evidenziare, uno ad uno, gli articoli che hanno subito una modifica.

Il Presidente mi consegna quindi il nuovo testo dello Statuto che, steso su

fogli di cui occupa

pagine, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, previa vidimazione e sottoscrizione della comparente e di me Notaio, omessane la lettura per dispensa avutane dalla comparente con il mio consenso.

Esaurita la fase di discussione, l'Assemblea, udita la relazione del Presidente, con voto palese espresso per alzata di mano, con il voto favorevole di tutti i 9 (nove) soci inter-

venuti (in proprio e per delega), nessuno astenuto e nessuno contrario, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, e, pertanto,

DELIBERA

- 1) di** modificare gli articoli 1.3 e 8 dello statuto, secondo il tenore letterale sopra proposto dal Presidente;
- 2) Di** approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo testo di statuto, come sopra allegato al presente verbale sotto la lettera "**B**", conforme alla vigente normativa del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 117/2017;
- 3) di** depositare, una volta registrato, il presente verbale e lo statuto, come sopra modificato, ad integrazione dell'istanza di iscrizione dell'Associazione al RUNTS nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore";
- 4) di** dare mandato al Presidente dell'Associazione di apportare al presente verbale e all'allegato Statuto nonchè alle deliberazioni assunte tutte quelle modifiche, aggiunte, soppressioni o varianti che fossero eventualmente richieste per eseguire tutti gli adempimenti necessari al fine di ottenere il riconoscimento dell'Associazione e l'iscrizione al RUNTS nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore", ivi compresa la delega per il deposito telematico dell'istanza e/o delle integrazioni richieste dalla Regione Piemonte, e per eseguire ogni ulteriore adempimento a tal uopo prescritto dalla Legge, attribuendole espressamente tutti i poteri per la richiesta della iscrizione al RUNTS.

Proclamati i risultati della votazione, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene chiusa essendo le ore quindici e dieci minuti.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto, strettamente e necessariamente finalizzato ad adeguare lo statuto entro i termini previsti dalle norme del Terzo Settore per l'iscrizione al RUNTS, così come le relative copie, estratti, certificati, dichiarazioni o attestazioni, sono esenti da imposta di bollo e da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017. Si richiede inoltre l'applicazione delle agevolazioni previste dagli articoli 17 e 22 del D.lgs. n. 460/1997. Le parti dichiarano di aver ricevuto da me Notaio (in qualità di titolare del trattamento) l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (cosiddetto G.D.P.R.) e dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta Legge privacy).

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte di mia mano e in parte da persona di mia fiducia su tre fogli di cui occupa dieci pagine intere e fin qui di questa del quale ho dato lettura al comparente, che lo approva e lo conferma.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore quindici e quindici minuti.

In originale firmato:

Cristiana MERONI

Antonella BARATTIERI - Notaio

ASSEMBLEA SOCI del 22 maggio 2026

fanno parte del consiglio direttivo

COGNOME	NOME	CARICA SOCIALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP	PRESENTE	DELEGANTE	DELEGA A
Meroni	Cristiana	PRESIDENTE socio benemerito	P.zza Statuto 24	Torino	10144	X		
Paudice	Alberto	Vice PRESIDENTE benemerito socio	C.so Duca degli Abruzzi, 39	Torino	10151		X	Meroni Cristiana
Bosio	Walter	SEGRETARIO GENERALE - socio benemerito	Via Ormea, 34	Torino	10125	X		
Conti	Fulvio	REVISORE DEI CONTI c/o Consulenza d'impresa Via Treviso, 36		Torino	10144	X		
Abbondanza	Marta	consigliere - socio benemerito	Via Casavecchia, 5	Trofarello	10028	DA REMOTO		
Gianni	Roberto	consigliere - socio benemerito	Strada Santa Brigida 5/bis	Moncalieri	10024			
Musso	Guido	consigliere - socio benemerito	Via Tenivelli, 11	Torino	10144	DA REMOTO		
Olivero	Maurizio	consigliere - socio benemerito	Via Santa Giulia, 7	Torino	10124		X	Bosio Walter
Sabena	Livio	consigliere - socio benemerito	Via Teofilo Rossi Conte di Montelera, 3	Torino	10123			
Seimandi	Valeriano	consigliere - socio benemerito	Via Schina Michele, 3	Torino	10100		X	Bosio Walter
Gras-Pietro	Niccolò	socio benemerito	Piazza Vittorio Veneto, 1	Torino	10123		X	Meroni Cristiana
Salvi	Virginio	socio benemerito	Via Brembo, 9	Milano	20138		X	Bosio Walter

ALLEGATO << A >> N° di
Rep. 12609/8513

Justicia

2026

Allegato "B" all'atto in data 22 maggio 2026

Repertorio n. 12409



Antonella Barattieri
Notaio

STATUTO "IL PORTO ETS"

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

1. È costituita una associazione denominata "IL PORTO ETS", Istituto per la ricerca ed il Trattamento del Disagio Esistenziale Giovanile" - siglabile anche agli atti e nella corrispondenza "IL PORTO ETS".

E' iscritta al Registro delle persone giuridiche tenuto presso il Registro Regionale Centralizzato della Regione Piemonte al n. 2, la cui efficacia è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del D.Lgs 117/2017.

2. Ai sensi del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni l'associazione utilizzerà l'acronimo ETS nella propria denominazione, nei suoi segni distintivi, negli atti formali, nella corrispondenza interna ed esterna e nelle comunicazioni rivolte al pubblico, dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Moncalieri (TO). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

4. L'associazione potrà avere sedi secondarie in Italia e all'estero, senza che ciò comporti modifica dello Statuto.

5. La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Capo I - L'ASSOCIAZIONE

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

2. L'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità: nella gestione delle Comunità Terapeutiche per ospiti con problemi psichiatrici e/o di tossicodipendenza, si propone, senza scopo di lucro, di promuovere e di organizzare lo svolgimento di attività di:

- interventi e prestazioni in ambito sanitario;
- interventi e prestazioni in ambito socio-sanitario;
- interventi e prestazioni nell'ambito dei servizi sociali ai sensi del D.Lgs. marzo 1998, n. 112 - art. 128;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- Al centro dell'attività è posta l'organizzazione e la gestione di una o più Comunità terapeutiche per l'assistenza di pazienti: con disturbi psichiatrici e/o con problemi di tossicodipendenza, con problemi connessi ai disturbi della personalità; con persone comunque svantaggiate in ragione delle

loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e/o familiari.

Nel perseguire le attività nei settori di cui sopra l'Associazione si propone di sollecitare la partecipazione popolare, l'impegno civile e sociale dei cittadini per l'avviamento a soluzione dei problemi delle persone svantaggiate anche attraverso lo studio, la ricerca, il dibattito, la promozione di iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale nei settori di cui sopra. L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguano finalità che coincidano, anche parzialmente, con i propri scopi.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;

lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione si propone di:

- organizzare e gestire Comunità Terapeutiche e progetti sanitari, socio-sanitari e psico-socio-educativi per ospiti con problemi psichiatrici e/o di tossicodipendenza, corsi di formazione, convegni, seminari, giornate di team building ed altre iniziative simili per diffondere la conoscenza e la cultura della salute mentale;

- promuovere e organizzare partecipazione ad esperienze di solidarietà a favore di soggetti con problemi psichiatrici e/o di tossicodipendenza e loro familiari;

- organizzare laboratori e borse lavoro a carattere terapeutico, rivolti a soggetti con problemi psichiatrici e/o di tossicodipendenza;

- ingaggiare e aggregare reti culturali, per promuovere la conoscenza dei disturbi psichici;

- programmare ed organizzare percorsi socio-riabilitativi dal valore terapeutico, sociale, psicologico ed educativo;

- organizzare seminari di formazione professionale, corsi di specializzazione e corsi professionalizzanti attività di consulenza, di supporto ai dipendenti e a terzi, operando al fine di agevolare il loro accrescimento culturale e la loro qualificazione e riqualificazione professionale;
- promuovere la ricerca scientifica e la sperimentazione;
- promozione di studi, ricerche, convegni, eventi e altre manifestazioni o momenti aggregativi a carattere culturale;

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili al conseguimento degli scopi sociali di cui sopra, ivi compreso il ricorso a finanziamenti bancari.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Capo II - GLI ASSOCIATI

Art. 6 - Categorie

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro.

3. Il numero degli associati è illimitato.

4. I soci sono suddivisi in fondatori e/o benemeriti, onorari e ordinari.

a) Soci fondatori e/o benemeriti: (che possono essere indicati con l'una o l'altra qualifica quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione attraverso la sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché quelli denominati tali, che per aver finanziato o svolto attività a favore dell'Associazione, ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione e sono stati nominati tali dal Consiglio Direttivo ed eventualmente esonerati da future contribuzioni;

b) Soci onorari: quelli che per la loro personalità e notorietà nel campo culturale saranno stati ammessi, anche senza contribuzione, motu proprio dal Consiglio Direttivo;

c) Soci ordinari: quelli ammessi come tali dal Consiglio Direttivo che si obbligano a approvarne lo Statuto ed a corrispondere la quota associativa, a fondo perduto annualmente stabilita.

Art.7 - Caratteristiche e quote

Possono essere Soci fondatori, benemeriti ed onorari, i cittadini italiani e stranieri che dichiarano espressamente di condividere gli scopi perseguiti dall'Associazione.

Potranno altresì essere Soci fondatori, benemeriti ed onorari, Associazioni e Circoli, nonché Enti Pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari, comunque non in contrasto con quelli dell'Associazione.

Tra i Soci benemeriti e/o onorari possono essere comprese anche persone, in funzione della carica pubblica che coprono pro-tempore e per la durata della stessa.

Tra i Soci ordinari potranno essere ammessi cittadini di qualunque nazionalità senza riserve rispetto a razza, sesso, religione, ecc.

La qualità dei Soci comporta la possibilità di partecipazione alle attività e manifestazioni organizzate dall'Associazione.

Art.8 - Ammissione

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e/o gli enti del Terzo Settore senza scopo di lucro, che ne condividano le finalità e si impegnino a realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'aspirante socio. Nella domanda, l'interessato deve dichiarare di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività svolta.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, culturale, politica o religiosa tra i soci, nè al momento di valutare la domanda di ammissione, nè successivamente.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, comunicare la deliberazione di diniego all'interessato, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibererà sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione.

L'eventuale distinzione tra soci ordinari, benemeriti o onorari ha esclusivamente valore onorifico o per la determinazione della quota associativa; tutti i soci godono dei medesimi diritti, in particolare per quanto concerne il diritto di voto in Assemblea e l'elettorato attivo e passivo.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

Le iscrizioni dei Soci decorrono dal 1° (primo) gennaio del-

l'anno in cui la domanda è accolta.

Art.9 - Diritti e Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie, nonché al pagamento delle quote e di ogni altra somma dovuta a qualunque titolo all'Associazione.

Tutti i versamenti, quote, lasciti, contribuzioni annuali e/o una tantum effettuati dai Soci a qualunque titolo sono volontari e restano acquisiti a titolo definitivo dall'Associazione senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest'ultima ad alcun titolo o causale.

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali presso la sede entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta scritta indirizzata all'Organo di Amministrazione e consultare i verbali;
- intervenire e votare in Assemblea, purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati; ciascun socio, sia esso persona fisica o meno, ha diritto ad un voto;
- denunciare fatti ritenuti censurabili all'Organo di controllo, se nominato, oppure all'Assemblea;
- recedere dall'Associazione,

ed hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa annuale nell'importo che verrà stabilito e che potrà essere modificato dagli organi sociali.

Art.10 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio può venir meno in caso di decesso, dimissioni, decadenza, esclusione o scioglimento.

- a) le dimissioni si devono comunicare per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) la decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, è deliberata dal Consiglio Direttivo;
- c) l'esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, avviene per accertati motivi di incompatibilità e/o indegnità, o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto;

d) la decadenza può avvenire anche per ritardato pagamento dei contributi per oltre sei mesi e dopo trenta giorni dalla richiesta di versamento

La perdita della qualifica di Socio, per qualsiasi motivo, non dà alcun diritto al Socio a rimborsi di qualunque genere sia sulla quota che sulle altre somme versate richiamandosi espressamente la volontarietà di tali versamenti già esposta all'Art.9.

Art. 11 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art.12 - Gli Amici dell'Associazione

Alle attività promosse dall'Associazione, con espressa esclusione di quelle connesse alle Comunità terapeutiche gestite dall'Associazione, possono partecipare anche terzi estranei che ne condividano gli scopi e contribuiscano al suo sviluppo partecipando e sostenendone l'attività a titolo gratuito.

Essi sono definiti "Amici dell'Associazione IL PORTO".

Art.13 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente ed il Vice Presidente
- il Segretario Generale
- il Comitato Culturale, se costituito
- il Presidente degli "Amici dell'Associazione IL PORTO", se costituita
- l'Organo di Controllo

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.14 - Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è l'Organo dell'Associazione.

2. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

3. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

4. All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono

partecipare, con diritto di voto, i Soci onorari, fondatori e benemeriti ed ordinari, nonché il Presidente degli "Amici dell'Associazione IL PORTO", se costituita.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente, nel caso di mancanza di entrambi, da un Socio delegato dall'Assemblea.

6. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Art. 15 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- c) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- e) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- f) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- h) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- i) determinare il compenso spettante al Presidente sulla base delle attività operative o funzioni esecutive complesse svolte;
- l) determinare il compenso spettante al Segretario Generale sulla base delle attività operative o funzioni esecutive complesse svolte;
- m) determinare il compenso spettante al Consiglio Direttivo ove previsto;
- n) determinare il compenso spettante all'Organo di Controllo;
- o) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- p) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

I compensi devono in ogni caso essere proporzionati all'attività svolta, coerenti con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente e tali da non integrare forme di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.

Pertanto il compenso al Presidente ed al Segretario Generale,

verrà determinato soprattutto in presenza di particolari funzioni operative svolte all'interno dell'Associazione, mentre la partecipazione dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio Direttivo è da intendersi a titolo gratuito.

La determinazione del compenso all'Organo di Controllo è invece obbligatoria.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 16 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, tanto in Sede ordinaria che straordinaria, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un terzo (1/3) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, ai Soci, ai componenti il Consiglio Direttivo, ai componenti l'Organo di Controllo ed al Presidente degli "Amici dell'Associazione IL PORTO", se costituita. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

4. In casi di estrema urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 3 (tre) giorni mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata anche tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

5. In presenza di argomenti di vitale importanza e di estrema urgenza le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si intendono legalmente costituite, anche in assenza di formale convocazione quando sono presenti e/o rappresentati tutti i Soci nonché l'intero Consiglio Direttivo, il Segretario Generale, nonché l'Organo di Controllo ed il Presidente degli "Amici dell'Associazione IL PORTO", se formalmente costituita. In questo caso però uno qualunque dei presenti può opporsi alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno dei quali si ritenga insufficientemente informato. Dell'assenza di tale riserva dovrà farsi constare, a cura del Presidente, in sede di apertura dell'Assemblea e con apposita annotazione a verbale.

Art. 17 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

4. Le Assemblee straordinarie debbono essere tenute in presenza di Notaio che fungerà da Segretario.

5. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza e/o rappresentanza di almeno 2/3 dei Soci.

In seconda convocazione è necessaria la presenza e/o rappresentanza di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei Soci.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei Soci presenti e/o rappresentati.

7. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

8. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante.

9. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

10. Il Presidente ha facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea il quale, in tal caso, funge da Segretario.

11. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

12. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Associazione può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

Non è invece ammessa la votazione a scrutinio segreto nelle

Assemblee straordinarie.

13. Il Consiglio Direttivo, qualora lo stesso non venga eletto all'unanimità o per acclamazione, sarà eletto a scrutinio segreto mediante liste composte dal nominativo dei candidati.

Per la nomina dei componenti di Consiglio Direttivo ogni Socio ha diritto ad un voto che può essere dato solo alla lista prescelta, senza preferenza per i singoli candidati.

Risulteranno eletti i candidati della lista che avrà riportato il maggior numero di voti espressi.

14. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

TITOLO IV - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 5 (cinque) esercizi e possono essere rieletti. Alla scadenza del mandato, rimangono comunque in carica fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi Componenti, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

6. I responsabili clinici delle Comunità terapeutiche gestite dall'Associazione sono Componenti consultivi del Consiglio Direttivo e possono partecipare alle riunioni per gli argomenti di loro specifico interesse.

Art. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta, in modo esclusivo, la gestione ed ogni altro atto di carattere ordinario e straordinario inerente all'attività delle Comunità terapeutiche i-

stituite dall'Associazione. Il Consiglio Direttivo ha altresì il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità assumendo tutte le iniziative al riguardo, sia di carattere ordinario che straordinario, nonché alla nomina dei Componenti del Comitato Culturale;
- d) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività entro il mese di aprile;
- g) determinare l'ammontare della quota associativa annuale;
- h) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario (coincidente con l'anno solare) nonché la relazione sulle attività svolte;
- i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nelle linee d'indirizzo dell'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- k) procedere ogni anno alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio e prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- l) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- m) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- n) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- o) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- p) nominare il Segretario Generale eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- q) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- r) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
- s) determinare i compensi professionali dovuti ai Soci che

prestano la loro opera a favore dell'Associazione e della Comunità. Detti compensi dovranno comunque essere stabiliti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 15 lett. p) del presente statuto.

t) provvedere alla nomina dei Responsabili Clinici delle Comunità Terapeutiche ed alla loro eventuale sostituzione e revoca dall'incarico;

u) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 20 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere designato dai presenti.

2. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti, dimissionari, defunti o non più presenti per altro impedimento, attraverso la nomina del primo tra i non eletti e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, negli intervalli tra le Assemblee sociali, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - all'integrazione del Consiglio stesso, purché meno della metà, fino al limite statutario, così come previsto all'art. 18 del presente Statuto, al punto 5).

3. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, sempre in unica convocazione, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri, anche per delega, e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti

esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

8. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci.

9. Alle riunioni può essere invitato a partecipare il Segretario Culturale. La funzione del Segretario della riunione è svolta da un Membro del Consiglio, designato dal Presidente e dal Segretario Generale.

10. Alle riunioni del Consiglio Direttivo dovranno essere invitati i Componenti dell'Organo di Controllo.

11. Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

12. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

13. Il Consiglio delibera a maggioranza e per alzata di mano.

14. I partecipanti alle riunioni sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari.

15. Su richiesta del Presidente alle riunioni del Consiglio possono essere inviati anche terzi estranei per particolari funzioni consultive.

16. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi compiti al Presidente ed al Segretario Generale ad eccezione delle competenze di cui al precedente art.19 lettere b, c, e, f, g, h, j, l, m, o, p, q, r, s, t, u, che restano di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

17. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO V - IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

Art.21 - Nomina e durata in carica

1. Le nomine del Presidente e del Vice Presidente spettano all'Assemblea.

2. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica 5 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Art.22 - Compiti del Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione

e del buon andamento dell'Associazione;

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- Al Presidente spetta altresì, su delega espressa dal Consiglio Direttivo, lo svolgimento di particolari compiti secondo i limiti previsti dal precedente Art.19;
- Al Presidente spettano altresì la conduzione e la responsabilità civile e penale delle Comunità terapeutiche istituite dall'Associazione, nonché la rappresentanza delle stesse nei confronti dei terzi ed in giudizio.

2. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, salvo i compiti specifici delegati dal Consiglio Direttivo.

3. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

TITOLO VI - SEGRETARIO GENERALE

Art. 23 - Il Segretario Generale

1. Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri Componenti il Segretario Generale.
2. Il Segretario Generale dirige gli uffici dell'Associazione;
3. cura il disbrigo degli affari ordinari;
4. provvede, con firma singola, agli incassi e pagamenti dell'Associazione mediante utilizzo delle disponibilità e degli eventuali affidamenti bancari;
5. provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza e dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente Articolo 19.
6. Il Segretario Generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli Uffici Pubblici e Privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano le attività dell'Associazione.
7. Per l'opera svolta a favore dell'Associazione il Segretario Generale percepirà regolare compenso ai sensi dell'Articolo 15.

Art.24 - Ufficio di Segreteria

1. L'Ufficio di Segreteria, diretto dal Segretario Generale, è a disposizione dei Soci per tutti i compiti di assistenza,

informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'Associazione.

2. L'Ufficio di Segreteria è responsabile altresì della tenuta e dell'aggiornamento dei libri sociali per ogni Organo previsto dal presente Statuto, compreso il Libro Soci.

TITOLO VII - COMITATI TECNICI

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire uno o più Comitati tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'associazione intende promuovere.

2. Il o i Comitati tecnici riferiranno al Presidente ed al Consiglio Direttivo ognuno per proprio ruolo e competenza singola e, qualora necessario, collettivamente.

Art. 25 - Comitato culturale

1. Compiti: Il Comitato Culturale svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività e manifestazioni culturali dell'Associazione.

Il Comitato può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di Commissioni particolari di studio e ricerca nel campo di attività congeniali all'Associazione, così come stabilito dagli artt. 2, 3 e 20 del presente Statuto.

2. Nomine: Il Comitato Culturale è composto da un numero di Componenti determinato di volta in volta dal Consiglio Direttivo sulla base delle specifiche esigenze ed attribuzioni. I Componenti del Comitato Culturale verranno comunque scelti tra le persone che per il loro contributo culturale abbiano partecipato allo sviluppo dell'Associazione anche tra persone non socie.

Art. 26 - Gli Amici dell'Associazione

È possibile costituire, ai sensi dell'Art. 12 del presente Statuto, il comitato tecnico "Gli amici dell'Associazione IL PORTO".

Il Consiglio Direttivo e la Segreteria Generale forniranno a tali "Amici" i supporti organizzativi per i loro incontri ed i supporti di informazione sulle attività svolte e/o programmate dall'Associazione.

Gli "Amici dell'Associazione IL PORTO" potranno utilizzare i locali e le strutture dell'Associazione per le loro riunioni e per organizzare al loro interno Comitati o Gruppi di studio al fine di perseguire attività consultiva circa i programmi che potranno essere sviluppati dall'Associazione.

La loro attività può eventualmente essere organizzata autonomamente con la costituzione di apposita Associazione.

TITOLO VIII - ORGANI DI CONTROLLO

Art. 27 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in

manca di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Le riunioni dell'organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 28 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della

discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal segretario.

Art. 29 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

a) quota di iscrizione dai Soci da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;

b) contributi pubblici e privati;

c) corrispettivi per prestazioni rese nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 dello Statuto;

d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

e) rendite patrimoniali;

f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

g) altre entrate espressamente previste dalla legge;

h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

i) dalle quote e dai contributi, anche straordinari, versati dai Soci benemeriti e fondatori;

l) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario:

m) da versamenti volontari degli associati;

n) da sovvenzioni, oblazioni o lasciti di terzi o di associati;

o) dalle quote corrisposte dagli "Amici dell'Associazione IL PORTO" o da terzi, senza specifica destinazione, per partecipare alle attività culturali, tecniche e di formazione organizzate dall'Associazione.

Tutte le entrate, a qualsiasi titolo percepite, devono confluire nel bilancio dell'Associazione.

Le eventuali eccedenze, rispetto alle spese, non avendo l'Associazione scopo di lucro, andranno ad incrementare il patrimonio dell'Associazione anche mediante costituzione di appositi fondi di riserva. L'esigenza di fondi di riserva è ispirata a criteri di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività associativa.

Art. 30 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 31 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività

svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017 qualora emanato.

4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 32 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 33 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato, sono assicurati in ottemperanza alla normativa protempore vigente.

2. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 34 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Art.35 - Regolamenti interni

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 15/o.

Art. 36 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa ri-

ferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico e, dal momento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, alle norme del codice del Terzo settore.

La domanda volta all'assunzione della qualifica di ente del Terzo settore verrà formulata ai sensi dell'art. 22 codice del Terzo settore, cui integralmente si rinvia.

Visto per l'inserzione.

Torino, lì 22 maggio 2026.

In originale firmato:

Cristiana MERONI

Antonella BARATTIERI - Notaio

Certifico io sottoscritta dottoressa Antonella BARATTIERI, Notaio in Torino, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo che la presente copia su supporto informatico, fedele e conforme di originale documento cartaceo da me Notaio conservato, ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'Amministrazione Digitale") e 68-ter della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, in virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.

Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna attraverso la mia smart card notarile rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Torino, lì 27 maggio 2026



Firmato digitalmente da
ANTONELLA BARATTIERI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
TORINO:80083440018